



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2020
COM(2020) 344 final

2020/0159 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre politiche dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Per la fissazione delle possibilità di pesca, la proposta tiene conto delle osservazioni formulate nel corso dell'anno dai portatori di interessi, dai consigli consultivi, dalle amministrazioni nazionali, dalle organizzazioni dei pescatori e dalle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici¹ del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio come descritto nel prosieguo.

Acciughe nelle sottozone 9 e 10

L'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è una specie dal ciclo vitale breve, per la quale gli studi si concludono nel mese di maggio. Il periodo per il totale ammissibile di catture (TAC) è fissato dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Ciò garantisce che le possibilità di pesca siano basate sulla migliore valutazione possibile del reclutamento annuo di questa specie dal ciclo vitale breve.

Nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, il TAC per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 applicabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 è stato fissato a zero in attesa del nuovo parere scientifico. Nella seconda modifica delle possibilità di pesca per il 2020 è stato fissato un TAC provvisorio di 4 018 tonnellate fino al 30 settembre 2020 per consentire la prosecuzione della pesca. Il parere scientifico è stato formulato il 18 giugno 2020. Il TAC per il periodo che inizia il 1° luglio 2020 dovrebbe pertanto essere modificato in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.

Accesso al melù nelle acque delle Isole Fær Øer

Nel verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra le Isole Fær Øer e l'Unione europea per il 2020 entrambe le parti hanno convenuto di concedersi l'accesso reciproco alle rispettive acque per la pesca del melù (*Micromesistius poutassou*) nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 entro il limite di 37 500 tonnellate ciascuna. Una condizione speciale limita i quantitativi di melù che gli Stati membri possono pescare dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer a una determinata percentuale della quota totale dell'UE. Tale percentuale dovrebbe rappresentare la quota dei

¹ <http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx>

diritti di accesso dell'UE di 37 500 tonnellate sulla quota totale dell'UE di 326 484 tonnellate. Ciò equivale a una percentuale dell'11,4 %, cioè il quantitativo che gli Stati membri possono pescare dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer. Tale percentuale, attualmente fissata al 7 %, dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Accesso al melù nelle acque dell'Unione europea

Nel verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea in merito ad accordi di pesca ad hoc sulla gestione del melù e dell'aringa di Norvegia (atlantico-scandinava) per il 2020, entrambe le parti sono autorizzate a pescare 190 809 tonnellate di melù nelle rispettive acque. Una condizione speciale limita l'accesso della Norvegia alla pesca nelle acque dell'Unione della zona 4a a 40 000 tonnellate (conformemente al verbale concordato sulle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea per il 2020). Questo limite di cattura nella zona 4a è pari al 21 % del contingente di accesso totale della Norvegia nelle acque dell'Unione nelle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O. Tale percentuale, attualmente fissata al 18 %, dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Possibilità di pesca del capelin nelle acque groenlandesi

Il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Groenlandia prevede che all'Unione spetti il 7,7 % del totale ammissibile di catture per la pesca del capelin (*Mallotus villosus*) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. In seguito al parere del CIEM di 169 520 tonnellate e conformemente al protocollo di pesca UE-Groenlandia, il 12 giugno 2020 la Groenlandia ha offerto 13 053 tonnellate di capelin all'Unione europea. La campagna di pesca per questo TAC inizia il 20 giugno 2020 e termina il 15 aprile 2021. Nel regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio la tabella TAC per il capelin è stata fissata a zero per il periodo dal 20 giugno 2019 al 30 aprile 2020 e dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza per il periodo compreso tra il 20 giugno 2020 e il 15 aprile 2021.

Consultazione del Regno Unito

Poiché il presente regolamento deve essere adottato nel corso del periodo transitorio previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, la Commissione consulterà il Regno Unito conformemente all'articolo 130, paragrafo 1, di detto accordo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio¹ stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Nel regolamento (UE) 2020/123 il totale ammissibile di catture (TAC) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è stato fissato a zero. Nella seconda modifica² del regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio è stato fissato un TAC provvisorio per consentire la prosecuzione della pesca. Sull'acciuga, che è una specie dal ciclo vitale breve, il parere scientifico è stato emesso il 18 giugno 2020. I limiti di cattura per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 dovrebbero essere modificati in linea con i più recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e fissati a 15 699 tonnellate.
- (3) Nel verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra le Isole Fær Øer e l'Unione europea per il 2020 entrambe le parti hanno convenuto di concedersi l'accesso reciproco alle rispettive acque per la pesca del melù (*Micromesistius poutassou*) nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 entro il limite di 37 500 tonnellate. Una condizione speciale nella tabella dei TAC consente l'accesso dell'Unione alle acque delle isole Fær Øer e limita, sotto forma di una percentuale della quota totale dell'Unione, il quantitativo di melù che gli Stati membri possono pescare dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer. Tale percentuale dovrebbe rappresentare la quota dei diritti di accesso dell'Unione di 37 500 tonnellate sulla quota totale dell'Unione di 326 484 tonnellate. Ciò equivale a una percentuale dell'11,4 %, cioè il quantitativo che gli Stati membri possono pescare dei

¹ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio, del 25 giugno 2020, che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione (GU L 207 del 30.6.2020, pag. 4).

loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer. Tale percentuale, attualmente fissata al 7 %, dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (4) Nel verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea in merito ad accordi di pesca ad hoc sulla gestione del melù (*Micromesistius poutassou*) e dell'aringa di Norvegia (atlantico-scandinava) per il 2020, entrambe le parti sono autorizzate a pescare 190 809 tonnellate di melù nelle rispettive acque. Nella tabella dei TAC per il melù che consente l'accesso della Norvegia alle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O, una condizione speciale limita le catture nella zona 4a a non oltre 40 000 tonnellate (conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra la Norvegia e l'Unione europea per il 2020). Detto limite di cattura nella zona 4a rappresenta il 21 % del contingente complessivo di accesso della Norvegia. Tale percentuale, attualmente fissata al 18 %, dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro³, e il relativo protocollo⁴, prevede che all'Unione spetti il 7,7 % del totale ammissibile di catture (TAC) per la pesca del capelin (*Mallotus villosus*) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. Conformemente al protocollo, il 12 giugno 2020 la Groenlandia ha offerto all'Unione europea 13 053 tonnellate per la pesca del capelin tra il 20 giugno 2020 e il 15 aprile 2021. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la tabella delle possibilità di pesca per il capelin.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.
- (7) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2020/123 si applicano per il melù dal 1° gennaio 2020 nelle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O, per il capelin dal 20 giugno 2020 nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 e per l'acciuga dal 1° luglio 2020 nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento concernenti i limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi retroattivamente per il melù dal 1° gennaio 2020, per il capelin dal 20 giugno 2020 e per l'acciuga dal 1° luglio 2020. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
- (8) Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

³ GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

⁴ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2020/123

Gli allegati IA e IB del regolamento (UE) 2020/123 sono così modificati:

(1) l'allegato IA è così modificato:

(a) le possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 sono sostituite dalle seguenti:

"

Specie:	Acciuga	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1
	<i>Engraulis encrasicolus</i>		(ANE/9/3411)
Spagna	7 494 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Portogallo	8 175 ⁽¹⁾		
Unione	15 669 ⁽¹⁾		
TAC	15 669 ⁽¹⁾		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

";

(b) nella tabella sulle possibilità di pesca per il melù (*Micromesistius poutassou*) nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 la nota a piè di pagina 1 è sostituita dalla seguente:

"(1) Condizioni speciali: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 37 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 11.4 %.";

(c) nella tabella sulle possibilità di pesca per il melù (*Micromesistius poutassou*) nelle acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O, la nota a piè di pagina 2 è sostituita dalla seguente:

"(2) Condizioni speciali: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C): 40 000.

Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

21%.";

(2) nell'allegato IB la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	2 595	TAC analitico	
Germania	113	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	186	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	24		
Tutti gli Stati membri	134 ⁽¹⁾		
Unione	3 053 ⁽²⁾		
Norvegia	10 000 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10% del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri".		
(2)	Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2020 e il 15 aprile 2021.		

".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1° luglio 2020, le lettere b) e c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 20 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente